



Le nuove procedure per la partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea della Regione Emilia-Romagna.

Con la legge regionale 11 maggio 2018, n. 6, la Regione Emilia-Romagna ha riformato la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale).



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

**Le nuove procedure per la partecipazione alla formazione
e attuazione delle politiche e del diritto
dell'Unione europea della Regione Emilia-Romagna.**

*Perché modificare
la legge regionale 16 del 2008?*



1. Adeguare l'ordinamento regionale alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);



2. «Codificare» alcune buone prassi già in essere (per migliorare il coordinamento e la collaborazione, a livello politico e tecnico, tra Assemblea legislativa e Giunta; dare attuazione ai principi europei per «Legiferare meglio»; rafforzare gli strumenti di partecipazione e la trasparenza e le relazioni inter-istituzionali);



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

**Le nuove procedure per la partecipazione alla formazione
e attuazione delle politiche e del diritto
dell'Unione europea della Regione Emilia-Romagna.**

3. Introdurre nuovi strumenti di sostegno e di valorizzazione dell'identità europea.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Le nuove procedure per la partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea della Regione Emilia-Romagna.

Le modifiche alla legge regionale 16 del 2008
possono essere raggruppate in tre
tipologie:



1. Adeguamento alla legge 234 del 2012:

- a) adattamenti linguistici;
- b) adeguamento alle novità sui meccanismi di partecipazione dell'Italia e delle Regioni alla formazione e attuazione del diritto UE;
- c) riunire in un'unica legge tutte le disposizioni regionali che regolano i rapporti tra Regione e Unione europea (vd. Capo II bis Programmazione e procedure di notifica).



2. Modifiche sulla base dell'esperienza applicativa:

- a) codifica di prassi di lavoro (ad es. l'audizione degli stakeholders della I Comm. Ass. sul programma di lavoro della Commissione europea e il Rapporto conoscitivo della Giunta per la Sessione europea dell'Assemblea legislativa);
- b) disposizioni innovative sulla «qualità della legislazione» e gli strumenti per consentire la partecipazione del «territorio» alle attività di partecipazione ai processi decisionali europei della Regione .



3. Introduzione di nuovo titolo dedicato alla promozione della conoscenza dei diritti e dei doveri derivanti dall'essere cittadini europei e della storia dell'integrazione europea attraverso la realizzazione di progetti e iniziative sul territorio (Titolo II bis).



*Perché una legge di modifica e non un
provvedimento sostitutivo?*

L'intervento normativo riguarda solo alcune
parti della legge, mentre lascia inalterate altre
per le quali non erano necessari
adeguamenti normativi
(in particolare il Capo III relativo alle
attività di rilievo internazionale)